

**CONVENZIONE DI TIROCINI  
DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO CURRICULARI**

**TRA**

La Società Italiana per l'Organizzazione Internazionale (SIOI) con sede in Via S. Marco, 3 – 00186 ROMA, codice fiscale 80075350589 d'ora in poi nominato “**soggetto promotore**”, qui rappresentato dal Direttore Generale Rosaria Cavelli

e

La Regione Siciliana – Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea – Dipartimento Regionale dell'Agricoltura con sede in Viale Regione Siciliana, 2771 – 90145 PALERMO, codice fiscale 80012000826 d'ora in poi denominato “**soggetto ospitante**”, rappresentata dal Dirigente Generale Rosaria Barresi

**Premesso**

che al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e a completamento della formazione i soggetti richiamati all'art. 18, comma 1, lettera a), della legge 24 giugno 1997, n. 196, possono promuovere tirocini di formazione ed orientamento curricolari a beneficio di coloro che abbiano già assolto l'obbligo scolastico ai sensi della legge 31 dicembre 1962, n. 1859.

**Si conviene quanto segue:**

*Art. 1.*

Ai sensi dell'art. 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, l'Ente ospitante compatibilmente con le esigenze di servizio si offre di accogliere presso le sue strutture soggetti in tirocinio di formazione ed orientamento curricolare su proposta della SIOI, ai sensi dell'art. 5 del decreto attuativo dell'art. 18 della legge n. 196 del 1997.

*Art. 2*

1. Il tirocinio formativo e di orientamento, ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera d), della legge n. 196 del 1997 non costituisce rapporto di lavoro.
2. Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività di formazione ed orientamento è seguita e verificata da un tutor designato dal soggetto promotore in veste di responsabile didattico-organizzativo, e da un responsabile aziendale, indicato dal soggetto ospitante.
3. Per ciascun tirocinante inserito nell'Ente ospitante in base alla presente Convenzione viene predisposto un progetto formativo e di orientamento in cui sarà specificato che si tratta di tirocinio curricolare e contenente:  
il nominativo del tirocinante;  
i nominativi del tutore e del responsabile dell'Ente  
obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza nell'Ente;  
le strutture dell'Ente (*uffici*) presso cui si svolge il tirocinio;  
gli estremi identificativi delle assicurazioni Inail e per la responsabilità civile.



*Art. 3*

1. Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento il tirocinante è tenuto a:
- svolgere le attività previste nel progetto formativo;
  - rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute nei luoghi di lavoro;
  - mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio.

*Art. 4*

1. Il soggetto promotore assicura i tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro presso l'Inail, nonché per la responsabilità civile presso Compagnie assicurative operanti nel settore. In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, il soggetto ospitante si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli Istituti assicurativi (facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta dal soggetto promotore) ed al soggetto promotore.

2. Il soggetto promotore si impegna a far pervenire alla Regione o alla Provincia delegata, alle Strutture provinciali del Ministero del lavoro e della previdenza sociale competenti per territorio in materia di ispezioni, nonché alle rappresentanze sindacali copia della Convenzione di ciascun progetto formativo e di orientamento.

*Art. 5*

Norma finale

1. Per tutto quanto non previsto dalla presente Convenzione le parti fanno riferimento alla normativa vigente in materia.

Roma, li 30/3/2016

  
(firma del soggetto promotore)

